



Città di Legnano

COMUNE DI LEGNANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SPETTACOLI
VIAGGIANTI E DEI PARCHI DIVERTIMENTO.**

Testo approvato con delibera di C.C. n. 51 del 23 maggio 2006
Modificato con delibera C.C. n° 74 del 27.6.2016
Modificato con delibera CC n. 99 del 02.10.2018

A) NORME GENERALI

art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione sia ricorrente (tradizionale o stagionale) sia occasionale (celebrazioni di avvenimenti e feste rionali), dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento, ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 Legge 18 marzo 1968, n. 337 sulle predette attività.

art. 2

1. Sono considerati spettacoli viaggianti ai sensi dell'art. 2 della Legge 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimenti permanenti.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i singoli apparecchi automatici e semiautomatici ovvero i giochi meccanici a gettone in quanto non compresi dall'elenco di cui all'art.4 della Legge 337/68.
3. Tali apparecchi potranno eventualmente trovare sistemazione nel parco, se previsto dall'organico dello stesso.

art. 3

1. Le aree comunali disponibili allo scopo sono indicate in un apposito elenco deliberato dalla Giunta Comunale e dalla stessa annualmente aggiornato.
2. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche per altri scopi.
3. Le concessioni si intendono accordate fatti salvi i diritti di terzi interessati e non comportano responsabilità per il Comune derivante dall'occupazione concessa, dal suo uso e funzionamento.
4. L'utilizzo di altre aree non previste nel suddetto elenco dovrà essere valutato preventivamente dall'Amministrazione Comunale in relazione alle esigenze di sicurezza, inquinamento acustico, viabilità e pubblico interesse in generale.

art. 4

1. L'istruttoria delle pratiche amministrative inerenti ai circhi, parchi divertimento o di ogni altra manifestazioni di cui al presente regolamento svolta su area comunale è demandata al Settore 5° - Servizi per la sicurezza e la mobilità.
2. Il personale preposto curerà l'osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento e la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni

B) CIRCHI EQUESTRI E MOSTRE ITINERANTI

art. 5

1. L'area destinata agli spettacoli viaggianti può essere concessa per i circhi durante il periodo natalizio (dal 15 dicembre al 15 gennaio), salvo motivata deroga concessa con provvedimento della Giunta comunale, compatibilmente con la programmazione stabilita ai sensi dell'art. 12-bis del regolamento di polizia urbana. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di attività effettiva di 20 giorni ciascuna. Per motivi di programmazione ed istruttoria, la presentazione delle domande dovrà avvenire tra il mese di dicembre dell'anno precedente ed entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. Le domande inoltrate al di fuori del periodo di cui sopra non saranno prese in considerazione. Sulla base dei criteri adottati dalla Giunta comunale o, in mancanza, secondo l'ordine di arrivo delle domande, verrà elaborata una graduatoria, da adottarsi con determina dirigenziale entro il 30 giugno.
2. Nella determinazione dei criteri di cui sopra, la Giunta comunale dovrà valorizzare le attività che non utilizzano animali o che garantiscono maggiori condizioni di benessere per le varie specie detenute, sulla base di quanto indicato dalle linee guida Cites di cui all'art. 5-bis, nonché la capienza, la novità e la qualità dello spettacolo offerto;
3. I circhi a cui verrà rilasciata l'autorizzazione dovranno versare, entro 15 giorni dalla notifica della concessione, una cauzione stabilita in euro 2.000,00 (duemila), che potrà essere svincolata dopo il rilascio della licenza per lo svolgimento degli spettacoli ex art.69 T.U.L.P.S., salvo quanto previsto nell'art. 7;
4. Il mancato versamento della suddetta cauzione sarà motivo di revoca della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare concessioni già rilasciate per periodi concomitanti con manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

art. 5 bis

1. Conformemente con quanto stabilito dalla Commissione CITES (commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente) nelle linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali¹ detenuti presso i circhi e mostre itineranti, si rileva l'incompatibilità dello stato di detenzione di alcune specie di animali al seguito degli spettacoli viaggianti, anche in relazione alle dimensioni, struttura e dislocazione dell'area individuata dall'Amministrazione per tali generi di manifestazioni (art. 12-bis reg. pol. Urbana).
2. Pertanto, all'interno del Comune di Legnano è proibito in generale l'utilizzo e l'esposizione degli animali in via d'estinzione o per cui la detenzione risulti palesemente incompatibile con le strutture circensi e di spettacolo viaggiante, quali: primati, delfini, squali, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

¹ nota 1 : linee guida 10 maggio 2000, integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106

3. L'Amministrazione comunale, in deroga al divieto di cui al punto precedente, potrà valutare richieste da parte di circhi equestri o mostre itineranti detentori delle specie di animali sopra citati, che dimostrino il rispetto di quanto previsto dalle linee guida Cites, attraverso una specifica relazione da prodursi all'atto della domanda. Tale relazione, redatta da tecnico competente, dovrà contenere una dettagliata descrizione tecnica delle strutture (misure, ambiente, sistemi di detenzione etc.) ed una planimetria in scala dell'area occupata, nonché le misure adottate nel caso specifico per il mantenimento dello stato di benessere degli animali. L'accoglimento della domanda ed il conseguente inserimento nella graduatoria è subordinata alla valutazione positiva di tale relazione da parte dell' Ufficio comunale competente e dell' ASL Servizio veterinario in relazione alla corrispondenza con le linee guida sopra citate.
4. Per tutti gli animali detenuti vengono stabiliti i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui, secondo la specie. Tali requisiti sono contenuti nelle linee Cites, il cui rispetto è considerato condizione necessaria, ancorché non esclusiva, ad evitare il reato di maltrattamento di animali e costituiscono prescrizione obbligatoria d'esercizi, la cui inottemperanza potrà determinare la revoca della concessione e/o licenza rilasciata.

art. 6

1. Le domande per l'installazione di circhi equestri devono essere inoltrate, in carta legale e su modello conforme a quello pubblicato sul portale comunale, dal titolare dell'impresa e, nelle stesse, dovranno essere indicati:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale, se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - b) numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata e/o di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - c) denominazione del circo;
 - d) capienza massima di spettatori della struttura circense;
 - e) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione;
 - f) misura in mq. dell'area che si intende occupare e planimetria occupazione;
 - g) numero dei dipendenti regolarmente assunti.
 - h) Autocertificazione relativa:
 - al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dalla vigente normativa indicandone il comune di rilascio, la data ed il numero;
 - al rispetto degli adempimenti ai criteri di mantenimento degli animali di cui alla pubblicazione dell'Autorità Scientifica CITES, redatta ai sensi dell'art.6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 ;

2. Nella domanda deve essere inclusa la documentazione prevista nel protocollo operativo –allegato 1- delle linee guida Cites, nonché, se prevista, la relazione di cui al punto 3. dell'art. 5-bis.
3. Il Comune verificherà la completezza e veridicità della documentazione nonché, avvalendosi del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza, la corrispondenza con le condizioni poste dalle linee guida Cites. Nel caso di irregolarità e/o incompletezza della documentazione il procedimento viene sospeso e, se non regolarizzato dall'interessato entro un massimo di 20 giorni, lo stesso verrà archiviato.
4. L'Amministrazione Comunale, al momento dell'arrivo delle strutture del circo, farà sottoporre animali ed attrezzature a visite di controllo da parte dei competenti servizi dell'A.S.L. n.1 della Provincia di Milano, che accerteranno la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica.

art. 7

1. Prima che si proceda all'occupazione dell'area, il titolare dell'impresa circense dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale, per eventuale pulizia straordinaria dell'area e a tutela di eventuali danni che possano essere recati al patrimonio pubblico, nella misura stabilita dalla delibera comunale.
2. L'avvenuto versamento del deposito cauzionale dovrà essere documentato, anche a mezzo fax, alla Polizia Locale prima dell'occupazione dell'area.
3. La cauzione di cui al punto 3. dell'art.5 potrà valere quale deposito cauzionale ai sensi del presente articolo.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato a nulla osta da parte dell'Ufficio preposto del Corpo di Polizia Locale, previo accertamento presso i competenti uffici dell'avvenuto pagamento delle tasse dovute e del ripristino delle aree concesse.
5. Dovranno essere altresì corrisposte le tasse di occupazione di suolo pubblico e di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

art. 8

1. L'esatto posizionamento delle strutture inerenti l'attività dovrà essere concordato preventivamente con il personale della Polizia Locale.
2. I carriaggi per il trasporto dei materiali, le carovane di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo dovranno essere posizionate in modo da non costituire pericolo od intralcio e, comunque, secondo le indicazioni del personale addetto della Polizia Locale.
3. L'occupazione del suolo da parte delle Imprese circensi è subordinata al rispetto delle norme previste dai vigenti regolamenti locali (igiene, polizia urbana, tributi, etc.) nonché delle linee CITES di cui all'art. 5-bis del presente. Nel caso vengano riscontrate irregolarità nella conduzione dell'attività verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività circense, in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

art. 9

1. È data facoltà al richiedente, la cui domanda è risultata prima nell'ordine di valutazione, di comunicare eventuale rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della concessione. Nel caso in cui tale rinuncia venga inoltrata oltre i termini sopraindicati, la domanda presentata dallo stesso richiedente relativamente all'occupazione dell'area e all'esercizio dell'attività circense nell'anno successivo non può essere oggetto di valutazione e, pertanto, verrà automaticamente esclusa; resta inteso che la cauzione di cui all'art.5 verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.
2. Data della rinuncia si intende quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune.

art. 10

1. Allo scadere del termine indicato nella concessione, il titolare del circo dovrà lasciare l'area in perfetto ordine e pulizia.
2. Qualora l'area concessa risultasse manomessa, danneggiata o in condizioni di pulizia precarie, l'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la cauzione prevista dall'art. 7 comma 1 e potrà non accordare, per l'avvenire, la concessione dell'area all'impresa inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali.
3. Lo sgombero dell'area dovrà comunque avvenire entro il termine indicato nella concessione.

C) -PARCHI DI DIVERTIMENTO

c1- disciplina generale

art. 11

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti funzionale formato da varie attrazioni;
 - b) salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto ad altri;
 - c) incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti, senza ledere i diritti degli altri operatori e, comunque, in osservanza di quanto stabilito dal successivo art.16.
2. Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

art. 12

1. Ai fini della presente disciplina sono considerati parchi divertimento le manifestazioni che prevedono un numero di attrazioni superiore a 9 (nove).
2. Per i parchi divertimento diversi dalla "Fiera dei Morti" si applica la disciplina prevista per tale manifestazione, in quanto compatibile.
3. Salvo quanto previsto dal comma successivo, al personale addetto del Corpo di Polizia Locale è demandata l'organizzazione, la direzione dell'allestimento dei parchi divertimento su suolo comunale.
4. La concessione di suolo pubblico potrà essere rilasciata ad un unico organizzatore, in qual caso le incombenze suindicate saranno a carico di quest'ultimo, che si assumerà la responsabilità dell'intera manifestazione e degli obblighi previsti dalla legge.
5. Le aree pubbliche individuate per i parchi divertimento sono disponibili al massimo una volta l'anno coincidente con la "Fiera dei Morti"

art. 13

1. Nella domanda di partecipazione i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) I dati anagrafici completi;
 - b) il Comune di residenza e l'indirizzo cui dovranno essere inviate le relative comunicazioni;
 - c) L'attrazione o le attrazioni con le quali si intende partecipare al singolo parco divertimenti;
2. La domanda dovrà essere sempre corredata, al fine della stesura della graduatoria e pena l'archiviazione della stessa, da:
 - a) generalità e numero di codice fiscale;
 - b) codice identificativo di ogni singola attrazione presente in richiesta;
 - c) planimetria dell'attrazione che si intende installare, da cui risulti la superficie di occupazione, l'ingombro e la posizione del vano cassa con incorporato l'ingombro di tutte le sporgenze e delle pedane;
 - d) fotografia dell'attrazione.
3. La documentazione di cui alle lettere c) e d) del punto 2. dovrà essere allegata solo per la prima volta e se intervengono modifiche o sostituzioni delle strutture.
4. Qualora venga occupata una superficie maggiore a quella richiesta e concessa, oltre la sanzione amministrativa prevista, potrà essere applicata la sanzione accessoria dell'esclusione per l'anno successivo dal parco divertimenti in base alla gravità della violazione.
5. Nel caso la concessione di suolo pubblico venga rilasciata ad un unico organizzatore, questi dovrà inoltrare la relativa domanda almeno 60 giorni prima e dovrà specificare, pena l'archiviazione della stessa:
 - a) generalità complete del richiedente e codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'organizzazione dei parchi divertimento;
 - c) area totale richiesta per la manifestazione, numero e tipo di attrazioni previste, con specificazione, per ognuna, del titolare e degli estremi del codice identificativo;

- d) planimetria della manifestazione che si intende installare, da cui risulti la superficie di occupazione di ogni attrazione, l'ingombro totale e le vie di accesso e fuga;
 - e) l'area in cui verranno sistemati i carriaggi e le carovane-abitazione;
 - f) assunzione di responsabilità per l'organizzazione, il posizionamento e la gestione del parco divertimenti;
6. La domanda dovrà essere integrata dalla documentazione necessaria al rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.
 7. La licenza di esercizio ex art.69 T.U.L.P.S., rilasciata dal comune di residenza, dovrà essere esibita in originale al momento dell'inizio dell'attività e tenuta sul posto durante tutto il periodo della concessione, ad esclusione dei casi di cui al successivo art. 22 in cui potrà essere presentata una fotocopia autenticata.
 8. Qualora venga occupata una superficie maggiore a quella richiesta e concessa, oltre la sanzione amministrativa prevista, verrà negato all'organizzatore la concessione di suolo per l'anno successivo.

C2- Fiera dei Morti

art. 14

1. La "Fiera dei Morti" è organizzata e gestita, a norma del presente regolamento, direttamente dal Comune. I costi di gestione della manifestazione (utenze, supporto logistico da parte di operatori comunali, spese di organizzazione e gestione, etc.) gravano sui concessionari e sono stabiliti con delibera di Giunta comunale. A tal proposito per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi, l'ufficio competente della Polizia Locale indice una conferenza di servizi con tutti i soggetti interessati ai vari aspetti della manifestazione.
2. Le aree disponibili per la "Fiera dei Morti" sono concesse per la durata di 2 (due) settimane a cavallo tra il mese di ottobre e il mese di novembre, con possibilità di anticipo facoltativo di una settimana e di posticipo facoltativo di un'altra settimana. L'apertura del parco avviene il sabato antecedente alla prima settimana di frequenza obbligatoria fatta salva la possibilità di apertura il venerdì antecedente sulla base delle risultanze della verifica da parte della commissione di vigilanza pubblico spettacolo.
3. È fatto assoluto divieto al titolare dell'attrazione di abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine del periodo obbligatorio, pena l'esclusione dal parco per l'anno successivo, fatte salve le situazioni di forza maggiore che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.

art. 15

1. La domanda relativa all'installazioni di attrazioni o delle attività complementari di cui all'art. 26 del presente regolamento dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno in carta legale a mezzo di lettera raccomandata o consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite Posta Elettronica Certificata.
2. Tale termine è valido anche per le richieste di ampliamento, sostituzione o qualsiasi modifica inerente l'attrazione, salvo quanto previsto nel successivo art.18.

3. Le domande che perverranno oltre tale data saranno considerate tardive e quindi archiviate, pertanto non entreranno a far parte della graduatoria non acquisendo, di conseguenza, i punteggi previsti al seguente art. 16 punto 2. lettere a) e d).
4. L'assegnazione dell'area verrà comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione.

art. 16

1. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima manifestazione; a tal fine un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di tre concessioni.
2. Ai fini della formazione della graduatoria annuale suddivisa per categorie di cui al successivo art. 17, si terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) anzianità di frequenza al parco divertimenti della Fiera dei Morti: punti 20 per anno;
 - b) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante: punti 0,5 per anno;
 - c) anzianità di mestiere decorrente dalla data in cui il titolare possiede l'attrazione per la quale inoltra la domanda: punti 1 per anno;
 - d) anzianità di domanda riguardante la medesima attrazione: punti 0,5 per anno;
3. La mancata presentazione della domanda di partecipazione per 2 anni consecutivi, comporta l'azzeramento dei punteggi di cui ai punti a) e d).
4. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di categoria e dell'anzianità di mestiere, di cui ai punti b) e c), si ritiene valida una certificazione dell'associazione di categoria.
5. Per le attività complementari di cui all'art. 26 ai fini dell'accertamento di cui ai punti b) e c) di cui sopra si terrà conto rispettivamente dell'anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e dell'anzianità di esercizio di commercio su area pubblica desunta sempre dal suddetto Registro.
6. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio totale e il posizionamento nella graduatoria di ogni singolo parco.
7. I punteggi stabiliti, riferiti ad ogni singola attrazione, formeranno la graduatoria di ogni singolo parco e non sono trasferibili su graduatoria relativa a parco diverso.
8. Gli abbattimenti di punteggi applicati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno mantenuti tali.
9. A parità di punteggio:
 - a) per le attrazioni ha diritto di precedenza l'esercente che ha una maggiore anzianità di frequenza nel parco e, in subordine, la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria spettacoli viaggianti.
 - b) per le attività complementari di cui all'art.26, si terrà conto dell'anzianità di frequenza al parco e in subordine della maggior anzianità ricavata dalla data di inizio attività di cui al registro imprese.

art. 17

1. Per "CATEGORIA" si intende la fascia in cui sono collocate le diverse attrazioni (grande, media, piccola), che per tipologia o "TIPO" si intende l'attrazione all'interno delle singole fasce indicate nell'elenco ministeriale di cui al D.M. 29 ottobre 2003 e s.m.i. e che per "FRONTE" si intende il lato dell'attività che si affaccia sul/sui viale/i, fatto salvo quanto disposto dall'art.23 (organico ottimale). Per aumento delle dimensioni si intende sia l'aumento della superficie occupata espressa in metri quadrati sia l'aumento del fronte dell'attrazione espresso in metri lineari.
2. La sostituzione dell'attrazione può essere concessa solo nei seguenti casi:
 - a) Quando viene sostituita con altra dello stesso tipo e dimensione ovvero dello stesso tipo e di dimensioni inferiori. Il punteggio di cui all'art.16 rimane invariato.
 - b) Quando viene sostituita con un'attrazione ricompresa all'interno della medesima categoria ma di tipo diverso e con dimensioni uguali o inferiori alla vecchia attrazione. Il punteggio di cui all'art.16 rimane invariato.
 - c) Quando viene sostituita con un'attrazione di categoria diversa ma con dimensioni uguali o inferiori alla vecchia attrazione. Il punteggio di cui all'art.16 viene ridotto di 30 punti.
 - d) Quando viene sostituita con attrazione di qualunque tipo o categoria con dimensioni maggiori rispetto alla vecchia attrazione ma solo nel caso che ci sia la disponibilità di area libera utilizzabile che non comporti alcun problema alla struttura del parco ed ai diritti degli altri partecipanti. Il punteggio di cui all'art.16 viene ridotto di 50 punti per l'ampliamento della superficie più 30 punti nel caso di cambio di categoria
3. Salvo quanto previsto nel comma successivo, l'ampliamento dell'attrazione o la sua sostituzione che comporti un aumento delle dimensioni della stessa ma in carenza di adeguata area libera, potrà essere concesso solo nel caso di acquisizione di adeguata area adiacente di misure pari o superiori a quanto richiesto, fatti salvi i diritti di terzi e previa valutazione tecnica da parte dell'Ufficio comunale competente. In tal caso l'attrazione mantiene il punteggio originario.
4. La richiesta di sostituzione, con o senza ampliamento, verrà valutata tenendo conto del punteggio dell'attrazione nella graduatoria dell'anno precedente, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ovvero, a parità di richiesta verrà data priorità al concessionario con punteggio più alto.

art. 18

1. L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve darne comunicazione entro il 15 settembre per il parco divertimenti della "Fiera dei Morti" e almeno venti giorni prima per gli altri parchi divertimenti.
2. Qualora successivamente a tale data intervengano fatti estranei alla volontà del titolare che impediscano la partecipazione al parco quali gravi motivi di salute del concessionario desunti da certificato medico o danni importanti subiti dall'attrazione a seguito di atti vandalici o per eventi naturali o accidentali, nello spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione sarà consentita l'installazione di altra attrazione della stessa categoria, dello stesso tipo e di ingombro compatibile anche di proprietà di terzi in sostituzione di quella danneggiata, purché gestita dal concessionario.

3. Nel caso di rinuncia alla manifestazione per motivi diversi da quelli elencati al comma precedente senza che sia stata data la comunicazione entro il termine del 15 settembre, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, il punteggio di cui all'art. 16 verrà ridotto di 20 punti.
4. Dopo due anni di assenza consecutivi vengono azzerati i punteggi della graduatoria relativi al punto 2. lettere a) e d) dell'art. 16 (anzianità di presenza e di domanda) e l'azzeramento avrà effetto anche per gli aventi causa dell'eventuale cessione a qualunque titolo dell'attività.

art. 19

1. In caso di decesso, di cessazione o di cessione dell'attività da parte di titolare di un'attrazione, il punteggio dallo stesso acquisito relativamente al punto 2. lettera a) dell'art. 16, sarà interamente riconosciuto agli eredi o ai terzi acquirenti l'attrazione.
2. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli o eredi, l'ufficio comunale competente riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi causa che designi come titolare della concessione un unico successore.
3. Nel caso di cui ai commi precedenti, al cedente non verrà più riconosciuta l'anzianità di cui al punto 2. lettere a) (anzianità di frequenza) e d) (anzianità di domanda) dell'art. 16 per lo stesso tipo di attrazione ceduta, azzerando di conseguenza i punteggi sopra indicati.

art. 20

1. In caso di scioglimento di una società legalmente costituita, al socio rilevante il cui acquisto sia documentato, sarà riconosciuta solo l'anzianità maturata dalla società per l'applicazione del punteggio di cui al punto 2. lettera a) dell'art. 16 del regolamento per la sola attrazione oggetto di concessione.
2. Tale disposizione si applica anche in caso di conferimento di ditta individuale in una società.

art. 21

1. È vietata la concessione a terzi della gestione delle attrazioni e delle attività complementari di cui all'art. 26 del presente regolamento ammesse al parco.
2. È ammessa la rappresentanza di cui agli artt. 8 e 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e artt. 116 e 124 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che dovrà essere annotata sulla licenza d'esercizio dal Comune di residenza del concessionario per tale attrazione.
3. Ogni violazione alla presente disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e l'esclusione dalla partecipazione per l'anno successivo, fatte salve le eventuali sanzioni previste.

art. 22

1. Se il partecipante alla "Fiera dei Morti" è concessionario per lo stesso periodo in altri Comuni con attrazioni individuabili dalla stessa licenza di esercizio, lo stesso, qualora non potrà condurre direttamente l'esercizio, dovrà presentare, prima dell'inizio dell'attività, una nomina di rappresentanza di cui all'art. 21 punto 2. nei confronti

dell'effettivo conduttore dell'attrazione, così come specificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.M. 18 maggio 2007.

art. 23

1. Sulla base della planimetria del parco divertimenti, elaborata nel corso degli anni ed ormai consolidata, viene stabilito che la composizione del parco dovrà tendere al raggiungimento dell'“Organico Ottimale”, che dovrà essere composto da 75 (settantacinque) attrazioni oltre a 10 (dieci) attività complementari, così suddivise:
 - a) Grandi attrazioni: massimo una per tipo
 - b) Medie attrazioni: massimo una per tipo;
 - c) Piccole attrazioni: massimo due per tipo;
 - d) Attività complementari: tali attività sono ammesse nella misura prevista dall'art. 26 del presente regolamento secondo un criterio di equa distribuzione tra banchi di vendita e somministrazione.
2. Ai fini del presente articolo rientrano nella stessa tipologia o tipo le attrazioni ricomprese nella stessa classificazione ministeriale nonché quelle che presentano caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche uguali o simili indipendentemente dalla categoria in cui sono classificate.
3. Tale organico ottimale viene raggiunto con il tempo per autoeliminazione, non procedendo alla sostituzione delle attrazioni in eccedenza rispetto all'organico ottimale, fatti salvi i diritti acquisiti e fatte salve eventuali modificazioni di attrazioni in sede ministeriale e variazioni di categoria di cui all'elenco ufficiale delle attrazioni emanato dal competente Ministero.
4. L'organico effettivo è composto da:
 - a) TITOLARI DI CONCESSIONE che abbiano maturato un'anzianità di partecipazione alla manifestazione;
 - b) TITOLARI DI CONCESSIONE che abbiano richiesto modifiche e/o sostituzioni di attrazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento;
 - c) TITOLARI DI CONCESSIONE per le attività definite “complementari” dal presente regolamento (art.26).
 - d) INTEGRAZIONI: attrazioni di novità e di grande richiamo di cui all'art.24 del presente regolamento.L'insieme produrrà l'organico del parco.
5. L'amministrazione comunale stabilirà le ammissioni per ogni attività conformemente alla planimetria di cui al punto 1. e tenuto conto delle domande pervenute, delle richieste di cambio di attrazione, di ampliamento e delle aree disponibili.
6. Su tale base verranno rilasciate le concessioni agli esercenti secondo l'ordine di graduatoria, suddivisa per categorie.
7. Modifiche alla planimetria e/o all'organico di cui al presente articolo, che potranno rendersi necessarie per cause di forza maggiore, potranno essere introdotte dalla Giunta Comunale.

art. 24

1. Nell'ambito dell'organico del parco è prevista un'adeguata superficie per installare attrazioni novità di grande richiamo e/o di spettacolarità, nel rispetto dell'organico del parco, così come indicata nella planimetria di cui all'art. 23 punto 1.
2. Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di licenza ex art.69 T.U.L.P.S. oppure di documentazione attestante l'avvenuta richiesta di inserimento nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.
3. Verranno prese in considerazione con i criteri di cui sopra le domande sulle quali sarà esplicitamente indicato il termine "novità".
4. Qualora non siano presentate domande con caratteristiche di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio inserirà nello spazio destinato alla novità, un'attrazione non compresa nell'organico del parco che manchi da più tempo sulla piazza.
5. La concessione di posteggio per le attrazioni di cui al presente articolo, non comporta l'acquisizione del punteggio di cui ai punti a) e d) dell' art.16 del presente regolamento e non varrà ai fini della graduatoria.
6. Lo spazio destinato alla novità non potrà in alcun caso, essere messo in discussione a fronte di sostituzione e/o ampliamenti di attrazioni già partecipanti.

art. 25

1. Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme del regolamento locale d'igiene e del Regolamento di Polizia Urbana e, comunque, secondo il disposto di cui al punto 2. dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Il suolo occupato sia dalle carovane d'abitazione che dalle attrazioni non deve essere manomesso e deve essere mantenuto costantemente pulito.
3. L'area destinata alle manifestazioni non può per alcun motivo essere occupata con carriaggi e automezzi, che saranno ammessi unicamente per le operazioni di carico e scarico e dovranno essere successivamente allontanati. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate.
4. Le autorizzazioni di cui al comma precedente saranno rilasciate sentito il parere espresso dalla Commissione tecnica di cui all'art. 27.

art. 26

1. Sono considerate attività complementari al parco e soggette alla disciplina del presente regolamento i banchi dolci, di gastronomia e somministrazione.
2. L'attività di vendita è limitata ai prodotti rientranti nelle tipologie previste al comma precedente.
3. L' Amministrazione Comunale assegna le aree alle attività complementari sulla scorta dei criteri di cui al presente regolamento.
4. I titolari di attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copia autentica dell'autorizzazione amministrativa di vendita nonché documentazione attestante la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale.

5. L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
6. Nel contesto dell'area interessata alla manifestazione è assicurata alle attività complementari di cui al presente articolo, una concessione ogni 8 (otto) attrazioni di cui all'organico ottimale, arrotondati per eccesso.
7. Tale proporzione ottimale viene raggiunta con il tempo, procedendo all'esclusione delle attività complementari in eccedenza rispetto al numero sopra stabilito, fatti salvi i diritti acquisiti.

art. 27

1. In apposita assemblea, indetta nel periodo della manifestazione, tutti i titolari delle attrazioni e delle attività complementari ammesse al Parco procederanno all'elezione della commissione tecnica per il parco divertimenti dell'anno successivo.
2. Ogni voto potrà esprimere un massimo di tre preferenze e potranno essere nominati nella commissione tecnica tutti i partecipanti titolari di posto fisso nel parco divertimenti o famigliari coadiuvanti effettivamente presenti nella conduzione dell'attività.
3. Al termine degli scrutini verrà formata una graduatoria in base al numero dei voti ottenuti da ciascun candidato.
4. La commissione risulterà formata da quattro componenti titolari o coadiuvanti di attrazione che hanno ottenuto il maggior numero di voti e da un componente titolare o coadiuvante di attività complementare che ha ottenuto anch'esso il maggior numero di voti, all'interno della sua categoria, in sede di elezione.
5. A parità di voti sarà eletto chi ha maggiore anzianità di frequenza.
6. La graduatoria dei non eletti resta utile per la sostituzione degli eventuali dimissionari.
7. La Commissione resterà in carica un anno e, comunque, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti;

art. 28

1. La commissione tecnica di cui all'art. 27:
 - a) esprime parere consultivo in ordine alla formazione della pianta del parco divertimenti;
 - b) collabora con la Polizia Locale nella tracciatura degli spazi sull'area destinata alla manifestazione ed in generale nell'organizzazione del parco;
 - c) organizza il primo intervento relativo alla prevenzione antincendio del parco;
 - d) formula criteri vincolanti per tutti i partecipanti in ordine alla ripartizione e riscossione delle spese comuni (luminarie, pubblicità, pubbliche relazioni, utenze, aree di posteggio carriaggi e carovane di abitazione);
 - e) trova adeguate soluzioni per la sistemazione delle roulotte e carriaggi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene e di Polizia Urbana.

art. 29

1. I titolari delle attrazioni e delle attività complementari al parco sono tenuti:
 - a) ad ottemperare alle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o personale comunale per la collocazione e l'esercizio delle attività, la collocazione delle carovane di abitazione e degli autocarri;
 - b) a non iniziare o protrarre l'attività al di fuori dei tempi previsti per il funzionamento delle attività;
 - c) a non installare attrazioni o banchi diversi per tipo ed ingombro da quelli effettivamente autorizzati e nello spazio assegnato;
 - d) ad ottemperare alle norme riguardanti la limitazione dei rumori molesti, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e da altre disposizioni;
 - e) a mantenere in condizioni di decoro ed efficienza la propria attrazione o banco;
 - f) a non sospendere l'attività durante gli orari di manifestazione;
 - g) ad ottemperare agli ordini dati dall'autorità al fine di garantire il regolare funzionamento del parco divertimenti.
 - h) a tenere un comportamento idoneo, corretto e rispettoso nei confronti del personale incaricato dell'organizzazione, dei frequentatori e degli altri concessionari.

art. 30

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente, nel parco divertimenti l'uso di apparecchi fonici a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica deve essere moderato; la diffusione di musica e l'amplificazione sonora in genere dovrà cessare comunque alle ore 22:30.
2. L'orario minimo di apertura obbligatoria, fatto salvo i casi di comprovata necessità e di condizioni atmosferiche avverse, è fissato nel seguente modo:
 - a) GIORNI FIERIALI: dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
 - b) GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI: dalle ore 10,00 alle ore 23,00.
3. L'orario massimo di apertura è fissato nelle ore 24.00.
4. Le attività complementari devono rispettare l'orario di apertura previsto per le attrazioni.
5. Modifiche dei suindicati orari potranno essere introdotte con Ordinanza Sindacale.

art. 31

1. I titolari delle concessioni sono tenuti al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per quanto si riferisce al suolo che occupano con i mestieri ed ogni altro tipo di attrezzatura.
2. I medesimi saranno altresì tenuti al pagamento dei costi per la raccolta e lo smaltimento rifiuti dei rifiuti solidi urbani delle aree adibite a parco dei divertimenti e da quelle occupate dalle carovane di abitazione.
3. Gli assegnatari devono versare ai competenti uffici comunali un deposito cauzionale a tutela degli eventuali danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico nella misura determinata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti possono essere delegati alla commissione tecnica che può provvedere, per conto di tutti gli assegnatari, allo svolgimento delle pratiche relative al deposito ed allo svincolo della cauzione ed al pagamento delle tasse relative.
5. Qualora gli assegnatari protraggano la loro presenza sull'area del parco oltre il termine fissato dalla concessione di posteggio, agli stessi, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di trattenere dal deposito cauzionale le somme corrispondenti alle maggiori spese sostenute dal Comune per la rimozione dei rifiuti e la eventuale pulizia dell'area, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
6. Qualora la protrazione della presenza sia incompatibile con lo svolgimento di altre manifestazioni già programmate sull'area, l'Amministrazione comunale adotterà provvedimento di sgombero a spese degli inadempienti.
7. In caso di mancato o insufficiente versamento delle tasse comunali previste, l'importo dovuto verrà trattenuto dal deposito cauzionale.

art. 32

1. Nell'organico del parco sono ammesse, in misura massima di 2 per concessione, piccole attrazioni che non richiedono la presenza attiva del gestore e con una superficie di ingombro massima di Mt. 1 di fronte e 3 di profondità (es. pugnometri, oroscopi, forza muscolare, ecc) e che in ogni caso non distribuiscano premi di nessun genere o tipo, qualsiasi sia il valore dei premi.
2. Tali attrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal personale di Polizia Locale ed il loro posizionamento non dovrà, comunque, ostacolare il lavoro delle attrazioni limitrofe.
3. Le stesse saranno munite di apposito contrassegno indicante il nominativo della ditta proprietaria nonché della tipologia di gioco.
4. Le suddette attrazioni, qualora non rispettino i requisiti minimi di sicurezza o non espongano il contrassegno di cui al punto precedente, fatto salva l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovranno essere rimosse.
5. In caso di inottemperanza verranno adottati d'ufficio dalla Polizia Locale, i provvedimenti idonei allo scopo.
6. La concessione di posteggio per tali attrazioni non comporta l'acquisizione dei punteggi di cui ai punti a) e d) dell'art.16 e non varrà ai fini della graduatoria.

D) AUTORIZZAZIONI A SINGOLI O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI E ALTRI SPETTACOLI ITINERANTI

art. 33

1. Le domande relative all'installazione di piccoli gruppi attrazioni (non superiori a 9) e/o altre attività dello spettacolo viaggiante (teatro dei burattini, spettacolo di strada ecc.), dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Nel caso di più domande presentate per lo stesso periodo, l'ordine di precedenza è stabilito dalla data di protocollo della richiesta.

3. Tali installazioni non saranno comunque autorizzate in concomitanza allo svolgimento della manifestazione della "Fiera dei Morti" o altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. La durata delle concessioni e/o licenze di cui al presente articolo non potrà essere superiore a 3 settimane consecutive, oltre ai giorni necessari per l'installazione e lo smontaggio delle strutture, fatti salvi motivi di pubblico interesse o in caso di concomitanza con altri eventi.
5. Tali installazioni potranno essere autorizzate esclusivamente su aree private o su aree pubbliche individuate ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/3/68 n. 337.
6. Nel caso di installazione di singola attrazione, i termini di cui al punto 1. del presente articolo vengono stabiliti in 20 giorni ed il posizionamento verrà valutato di volta in volta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
7. Per il rilascio delle concessioni e per il funzionamento delle attrazioni di cui al presente articolo valgono, per quanto compatibili, le norme ed i criteri del presente regolamento.

E)- DISPOSIZIONI FINALI

art. 34

1. Prima dell'inizio delle manifestazioni di qualsiasi tipo da autorizzarsi ai sensi del presente regolamento, i competenti Uffici comunali effettueranno con l'assegnatario un sopralluogo dell'area in cui si evidenzierà lo stato attuale dei luoghi le cui risultanze dovranno essere confrontate con quelle di un ulteriore sopralluogo al termine della manifestazione e prima dello sgombero dell'area, al fine di accertare che non siano stati provocati danneggiamenti alle strutture e alterazioni dello stato di fatto del terreno.
2. In occasione del tradizionale Luna Park della "Fiera dei Morti" il sopralluogo di cui sopra verrà effettuato con un componente la commissione Tecnica di cui all'art.27 del presente Regolamento.
3. Qualora si accertassero in sede di sopralluogo finale danneggiamenti o alterazioni, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato iniziale di fatto, previa diffida del Comune.
4. In caso di inadempienza provvederanno i competenti Uffici comunali, ponendo a carico del concessionario le relative spese.
5. Qualora, in sede di sopralluogo iniziale, il concessionario rilevasse situazioni dei luoghi che potrebbero dare origine a contestazioni finali, dovrà farlo rilevare agli addetti comunali incaricati della constatazione affinché se ne tenga conto in sede di sopralluogo finale.

art. 35

SANZIONI:

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981, n.689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli commi e articoli;
2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

3. Alle violazioni di cui al presente regolamento, conformemente a quanto contenuto nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 250 a € 500 per violazione agli articoli:

- art. 5-bis; Inottemperanza linee guida CITES;
- art. 21 comma 1 Concessione a terzi della gestione delle attrazioni o delle attività complementari;

b) da € 60 a € 400 per violazione agli articoli:

- art. 18 comma 1 Comunicazione di rinuncia alla concessione oltre il termine;
- art. 25 comma 1 Sistemazione impropria delle carovane d'abitazione;
- art. 25 comma 3 Carriaggi su area manifestazione;
- art. 29 comma 1 lettera h) Inottemperanza ai dispositivi dati dall'Autorità;
- art. 30 inosservanza degli orari;

c) da € 25 a € 250 per violazione agli articoli:

- art. 13 comma 7 Mancanza della licenza ex art.69 Tulpas in originale sul posto;
- art. 25 comma 2 Mancanza di pulizia e/o manomissione del suolo sulle aree occupate dalle attrazioni e/o dalle carovane d'abitazione;
- art. 29 comma 1 lettera a) – b) – d) - f) – g) Comportamenti impropri dei concessionari;
- art. 32 comma 2, 3, 4 Installazione di piccole attrazioni non autorizzate o carenti di contrassegno della ditta proprietaria o che non rispettano i requisiti minimi di sicurezza.

4. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti, l'inosservanza delle prescrizioni previste nella licenza o concessione o le norme del presente regolamento, il Dirigente

competente sospende l'efficacia degli atti autorizzatori rilasciati e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto possibile, la situazione entro un termine determinato. Nel caso di inottemperanza il Dirigente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio rilasciato e l'allontanamento dalla manifestazione.

5. Nel caso di mancanza del titolo autorizzatorio e/o concessorio, il Dirigente competente dispone la cessazione immediata dell'attività, ordinandone l'immediato allontanamento;

6. In caso di recidiva o di inosservanza di particolare gravità, il Dirigente competente può disporre l'allontanamento dell'attrazione o dell'attività complementare dal parco divertimenti, nonché l'esclusione del titolare da future edizioni o dal rilascio di nuove concessioni.

7. Per quanto riguarda le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si osservano le norme dettate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

art. 36

1. L'area adibita alle manifestazioni non è concessa agli assegnatari della stessa che abbiano pendenze economiche relative agli anni precedenti (tassa occupazione, tassa raccolta rifiuti solidi urbani o deposito cauzionale versato in misura insufficiente o evase, penali o sanzioni amministrative non corrisposte ma già definite) salvo che procedano al loro saldo prima dell'inizio della manifestazione o entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale.

art. 37

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari disciplinanti le manifestazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.